

L'ACCADEMIA EBRAICA MANTOVANA (1791-1804) Materiali per una nuova valutazione dell'autonomia giurisdizionale ebraica alla fine della prima età moderna

di Paolo L. Bernardini

In memoria di Vittore Colorni (1912-2005)

Lo scopo del presente scritto è duplice¹. Da una parte, esso intende fornire, come materiale per studi successivi, la trascrizione assai parziale dell'elenco degli atti che dal 1° novembre 1791 al 3 giugno 1804, quindi a partire dalla sua re-instituzione, no alla sua (probabile) cessazione², sono stati prodotti dal tribunale civile interno della comunità ebraica di Mantova, la c.d. «Accademia ebraica»³. Dal momento che tali atti riguardano cause in cui spesso l'attore era una confraternita, ho riportato anche, sempre in appendice, il nome delle confraternite coinvolte, che erano quasi tutte quelle che costituivano il tessuto della diffusa carità privata ebraica del ghetto.

Tali materiali dunque, conservati presso l'Archivio di Stato di Mantova, ottimamente diretto da Daniela Ferrari, costituiscono un vero e proprio tesoro per lo studio non solo degli ebrei, ma dei meccanismi del funzionamento di una corte privata, ovvero di un tribunale civile assimilabile a quello di una corporazione, alla ne dell'Antico Regime⁴. Solamente scorrendo la lista delle cause discusse, si può evidenziare un numero notevole di elementi che contribuiscono a mostrare quanto la comunità ebraica mantovana fosse estremamente vivace. La vivacità è data innanzi tutto dalla litigiosità forense, specchio veritiero di quella che doveva essere la litigiosità «reale». Ovvero, ad una prima ricognizione, presso altre corti, sia di Stato sia delle corporazioni, allora attive a Mantova, si vede chiaramente come il numero dei casi discussi sia decisamente più alto. Questo deriva certamente dal fatto che, mentre gli ebrei costituivano circa il 10% della popolazione mantovana alla fine dell'Antico Regime (1850 ca.), nelle loro mani era gran parte dell'economia, e di fatto essi costituivano la élite economica cittadina sia per i commerci, sia per tutte le attività finanziarie e di pegno, sorpassando la stessa aristocrazia, e venendo a costituire la base borghese, anche se ovviamente di borghesia *sui generis* si trattava, della città padana⁵.

Scorrendo la lista delle materie di contenzioso, si vede bene come si trattasse delle tipiche materie del contendere civile, non solo nell'Antico Regime. Stupisce il grande numero di contenziosi per uso di spazi «incerti», servitù di passaggio e affini, che mostrano bene una cosa: le mura del ghetto recintavano uno spazio

sempre più ristretto per una comunità se non in crescita demografica decisa – ma si sa che la rivoluzione demografica che toccò l'Europa tra

1750 e 1800 non interessò se non modestamente i territori italiani – quantomeno in crescita economica. Per cui anche un minimo spazio «incerto», sia per uso sia per proprietà, doveva essere definito, e si giungeva dunque a porre la questione all'interno del tribunale civile, ovvero l'Accademia. Insomma, si potrebbe dire, semplificando, che molti di questi casi sono «liti di condominio». Ma la stessa locuzione viene ad assumere un significato assai particolare in un contesto di spazi limitati, se non verso l'alto – e il ghetto, si veda quello di Venezia, è veramente il luogo dove la fantasia architettonica si prodiga, già a partire dal 1516, in tentativi di «grattacielo» – e in un contesto forzatamente ma anche deliberatamente esogamico, e quindi dove vi erano intrecci di sangue assai forti, direi onnipervasivi, come del resto nel caso dell'aristocrazia, quasi a dimostrare ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, le affinità tra «corte» e «ghetto»⁶.

L'Accademia ebraica prende il nome dalla traduzione corrente di «scuola», *yeshiva*, intesa come luogo di giudizio, anziché, piuttosto singolarmente, come luogo di sapere. Correttamente, essa è un tribunale civile interno alla comunità, un *bet din*, insomma. Sulla storia dei tribunali di giustizia ebraici la letteratura è sterminata, a partire dal sistema giudiziario dell'antico Israele, così come era stato pre-isto ed organizzato, alle volte in maniera molto blanda e intuitiva, dal Deuteronomio⁷. Ma per comprendere le vicende dell'Accademia ebraica mantovana, più volte aperta e chiusa, la sua ultima fase di vita prima della definitiva chiusura nel 1804 va dal 1791, dopo una certa pausa, al 1804, occorre tenere presente una serie di fattori, che pongono un tribunale civile di questo tipo nettamente al di fuori dell'orizzonte concettuale e storico delle antiche corti mettendolo piuttosto in relazione con le corti private di tutte le corporazioni dell'Antico Regime: e in effetti, pur con le dovute cautele necessarie, la «*universitas iudaeorum*» è una corporazione, un corpo separato dallo Stato. Ed è in quest'ottica che deve essere visto il proprio privilegio giurisdizionale, legato alla vertenza di controversie a. di carattere civile, ed esclusivamente civile (le controversie penali erano ormai da tempo di competenza dei tribunali dello Stato); b. tra appartenenti alla comunità ebraica, senza la possibilità che tra gli attori vi fosse un cristiano (in questo caso, di nuovo, la controversia si dava dinanzi ai tribunali dello Stato)⁸.

L'Accademia, infatti, luogo di elaborazione del sapere giuridico, e quindi sua applicazione (da qui dunque l'uso del termine *yeshiva*) venne ripristinata sì in

epoca rivoluzionaria, ma era già stata chiusa in seguito alla stretta giurisdizionalistica voluta da Giuseppe II nel 1786. I francesi dunque per molti aspetti non faranno che accelerare, bruscamente e senza discrezione, quelle politiche di estensione giurisdizionalistiche proprie di quasi tutti i sovrani «illuminati» nell'ultimo scorcio del Settecento. Dunque, tra il 1786 e il 1791 non esiste più un tribunale civile ebraico, ma si ricorre, nelle cause tra ebrei portate dinanzi ai tribunali dello Stato, all'uso in funzione peritale del supporto rabbinico⁹.

Quindi, la questione che lo storico affronta è assai delicata. Innanzi tutto, occorre vedere l'Accademia nel quadro dei tribunali civili interni alle corporazioni. E, quindi, cercare di vedere le peculiarità delle corporazioni che nascono e si sviluppano in età moderna, e che presentano marcate differenze, date se non altro dalla nuova tendenza giurisdizionalistica degli Stati moderni, anch'essi totalmente rinnovati e rinforzati dopo Westphalen. Per quel che riguarda il caso «italiano», ovvero per alcuni Stati nel *patchwork* dell'Italia dell'Antico Regime, non mancano studi innovativi, che hanno mostrato da un lato le peculiarità, dall'altro la vita relativamente difficile delle corporazioni, soprattutto di mestieri, in alcuni casi specifici¹⁰.

La soppressione, avvenuta in piena età napoleonica, nel 1804, mentre Mantova, passata attraverso vari regimi, si accingeva, terminato il breve periodo della seconda Cisalpina e della Repubblica Italiana, ad entrare nel Regno d'Italia, un'Italia che per circa dieci anni sarà interamente sotto il controllo francese, indica bene quale fosse lo scopo del nuovo regime – peraltro mai celato a partire dalla prima Cisalpina, per quel che riguarda l'Italia, ovvero dal 1796, e a partire dalla seconda fase della rivoluzione francese in Francia – ovvero l'abolizione, con progressiva restrizione dei loro privilegi (compreso, e tra i primi, il privilegio del foro) di tutte le corporazioni, e, nel caso delle corporazioni ecclesiastiche cattoliche, il progressivo incameramento dei loro beni, ovvero la «secolarizzazione», in un processo di rapina organizzata che in Italia avrà il suo culmine con la legge del 1866, anticipata da una vasta pubblicistica, e in forma di disegno nel 1864, estesa nella Roma appena conquistata nel 1873, di cui tuttora si percepiscono le conseguenze. Nel caso degli ebrei, la fine del foro interno segna in qualche modo un colpo fortissimo all'identità comunitaria. Naturalmente, già in età asburgica, con la possibilità del ricorso ad una seconda istanza non interna alla comunità, in alcuni casi, il potere giurisdizionale dei tribunali ebraici (ed in generale, quelli di ogni altra corporazione) era stata assai limitata. La soppressione dei tribunali interni alle corporazioni va di pari passo con la codificazione

napoleonica e la sua estensione all'Italia, che si sviluppa proprio in quegli anni, toccando sia la parte sostanziale sia quella procedurale, no all'applicazione al Regno d'Italia del *Codice di procedura civile* nel 1810¹¹.

Naturalmente, l'atto di sottrarsi al verdetto di un tribunale ebraico, per rivolgersi al tribunale dello Stato (o direttamente, o in seconda istanza) faceva parte della strategia di una parte degli ebrei (mantovani e non solo) che ritenevano ormai superata la vecchia forma comunitaria, e che, in qualche caso, non così frequente, abbracciarono *toto corde* la nuova ideologia rivoluzionaria e le truppe francesi che se ne fecero violente latrici. Si tratta di quella insofferenza «verso i padri», così tipica della gioventù rivoluzionaria, che non

rappresenta comunque la maggioranza della gioventù ebraica; ed il cui modo di pensare è assai bene esemplificato nel dramma *Emanuele* del giovane Ippolito Nievo¹². Per molti aspetti dunque i materiali che qui presento rappresentano soprattutto la base per nuove ricerche, dove ad esempio ci si chieda quanti di questi processi ebbero una seconda istanza presso tribunali dello Stato, e quale esito tali tribunali diano. Anche se ad una prima ricognizione, pare che siano stati molto pochi: anche perché i giudici dello Stato si trovavano davanti alla necessità di utilizzare un diritto a loro ignoto, quello ebraico, e dunque servirsi della consulenza di rabbini, che conoscessero sia la lingua, sia la *halakah*, il diritto ebraico, nella serie complessa delle sue fonti, dalla *Torah* no al *Talmud*, allo *Shulchan Aruch*, e tutte quante le sentenze rabbiniche. Insomma, un compito non facile per una corte di Stato, sia essa «italiana-absburgica» o «italiana-francese», dal 1796 al 1814 con la breve interruzione del 1799. Naturalmente, tale possibilità si presentava solo in casi particolarmente gravi. Un'altra questione che lo storico ha davanti – e che mi pare di aver solo parzialmente risolto, scorrendo gli atti – è quella che Norbert Rouland, in una sua opera ormai ben nota nell'ambito della storia del diritto, ha chiamato, con una locuzione poi divenuta di uso corrente, «acculturazione giuridica»¹³. Tale concetto indica l'uso, progressivo, o imposto radicalmente, di un «diritto straniero», ovvero allotrio, e la progressiva modificazione dei comportamenti individuali a partire da questo.

L'«acculturazione giuridica» è stata anche definita «trapianto giuridico». Nel momento in cui ad esempio un conquistatore, poniamo gli Spagnoli nelle Americhe, impongono un nuovo diritto, siamo di fronte ad un caso di «acculturazione giuridica» decisamente violenta, e dunque il concetto, così radicale e assai meno sfumato di «acculturazione» (che antropologicamente implica un processo piuttosto lungo), di «trapianto» («imposizione di un diritto»),

«normalizzazione»), appare appropriato¹⁴.

Una rapida ricognizione – che andrebbe col tempo approfondita – negli atti dei processi di cui si riporta di seguito l'elenco, mostra come vi sia un riferimento costante a fonti ebraiche, ma anche un costante riferirsi al diritto locale, e alle consuetudini. Per questa ragione, gli atti della Accademia ebraica sono un materiale di gran fascino per mettere alla prova sia il concetto di «acculturazione giuridica», in questo caso spontanea e non imposta immediatamente, sia per veri care, all'interno della galassia delle fonti del diritto ebraico, quale venisse privilegiata, nel momento in cui esse sono esplicitamente citate. Non esiste un monopolio delle fonti ebraiche, comunque, nel momento in cui il caso è vagliato e la sentenza emessa. Chiaramente, i *responsa* rabbinici giocano un ruolo, che solo una compiuta analisi di tutti gli atti potrà stabilire. Ma non minore è certo il ruolo di fonti allotrie e consuetudini.

Si nota un'attenzione particolare verso il benessere e lo status delle *miserabiles personae*, come è stato notato da Comini. Può essere sì un portato dell'attenzione delle legislazioni giuseppine, particolarmente attente a questi casi. Ma la tutela del povero è ben presente nell'ebraismo, lo stesso concetto di *zedakah*, giustizia, è innanzi tutto carità, come viene bene messo in luce da alcune scritte all'interno della sinagoga maggiore di Mantova, tuttora visitabile in via Govi. E sembra che nel solo diritto matrimoniale siano presenti istituti e usi esclusivamente ebraici, di cui i notai cristiani, presso cui venivano rogati gli atti, dovevano necessariamente tener conto. D'altra parte, vi erano in istituti non ebraici equivalenti tra patti dotali (*tenaim*) e contratti matrimoniali veri e propri (*ketubbot*), generalmente fusi dai notai in un unico documento¹⁵.

Lo studio poi di questi processi dovrebbe consentire di individuare alcune caratteristiche nelle procedure di questo tribunale, che lo rendeva verosimilmente più rapido nei giudizi rispetto a quello dello Stato, e più affidabile: da qui il suo ripristino dopo la chiusura del 1786. Rapidità nella giustizia – rispetto a quel «law's delay» che già stigmatizzava Shakespeare, non a caso nel primo paese «moderno» d'Europa – e sua relativa certezza. Queste le caratteristiche di molti dei tribunali di Antico regime, che scompaiono tra ne Settecento ed inizio Ottocento divorati dal giurisdizionalismo giacobino-napoleonico, tutto teso a fare della giustizia, non solo penale, un monopolio dello Stato, e che non ricompariranno, se non sporadicamente, durante la Restaurazione.

Il problema dei fori particolari è di gran interesse in questo momento storico, nel

momento in cui la giustizia di Stato è al collasso, mentre fioriscono comunità, quelle islamiche e quelle cinesi, ad esempio, dove un'amministrazione «privata» della giustizia, con tutta la moderazione e discrezione possibile, fosse pure limitata al diritto «civile» – ma la stessa divisione tra diritto civile e penale dovrebbe essere ripensata a fondo – potrebbe essere assai utile. Anche perché, nel momento in cui viene assicurata, con la statalizzazione, la gratuità della giustizia, essa diviene un costo notevolissimo per il contribuente, che paga, per dir così, per le violazioni ed i processi *non suoi*. I giudici dei *bet din* erano pagati dalla comunità, in alcuni casi (non nel nostro) dagli attori che si rivolgevano ad essi, insomma, il costo della giustizia, non piccolo, ricadeva o sulla comunità ebraica, o sui singoli che ritenevano di dover ricorrere in giudizio. E che in questo modo, ovviamente, erano attenti a non rivolgersi ad un tribunale se proprio non era necessario.

La fine dell'Accademia ebraica, nel 1804, segna la fine del secolare privilegio del foro interno, già anticipata nel 1786. A partire dal 1786 i processi civili di competenza del *bet din* erano passati al neo istituito Tribunale di Prima Istanza e d'Appello di Mantova, e tali rimarranno fino appunto al gennaio 1791, data del ripristino dell'Accademia¹⁶. Sarebbe interessante vedere il modo in cui, da allora in poi, nei tribunali dello Stato venivano trattate cause tra ebrei, ma è verosimile pensare che ormai alla tradizione del diritto ebraico venisse sostituita, bruscamente, o forse talora progressivamente, la singola fonte data dai codici napoleonici, e quindi dai codici austriaci dopo la Restaurazione. Ma un'indagine più accurata potrebbe anche mostrare la sopravvivenza, più o meno segreta, di tribunali interni a quello che era rimasto della Comunità, divenuta nel 1812 "Società ebraica", dopo il 1790 e dopo il 1815.

Il secondo scopo di questo breve scritto era proprio quello di fornire elementi teorici, di riflessione, su un fenomeno che attende ancora una monografia compiuta, che tenga conto non solo di tutta la documentazione fortunatamente ancora conservata, ma anche dell'evoluzione/chiusura di simili tribunali interni sia in altre corporazioni, sia in altre comunità ebraiche europee.

Di seguito alcune tabelle, prima dell'elenco degli atti, che comprende 1435 contenziosi (oltre 100 cause all'anno, se si considera che si comincia dal primo novembre 1791, quindi il 1791 ha solo due mesi; e ci si ferma all'inizio di giugno 1804). Per essere più precisi, 13 anni e sette mesi di attività. Che sono un totale di 163 mesi, ovvero, per avere una media più precisa, 8,8 cause circa discusse ogni mese. Con un coinvolgimento dunque di meno dell'1% della popolazione degli ebrei di Mantova, probabilmente poco oltre 1,5% se si considerano anche i minori

(privi di capacità giuridica, ma rappresentati da tutori nei contenziosi). Da notare anche la notevole presenza femminile, e non solo in contenziosi che riguardano matrimoni. Anche in questo la società ebraica si mostra più «moderna» di quella cristiana.

Lo studio di questi Atti – che auspichiamo potrà essere compiuto monograficamente in futuro – dischiude un mondo di notevole interesse per la storia del diritto civile italiano nel momento cruciale della sua «modernizzazione», o codificazione, in età francese. Quindi, non solo dal punto di vista microstorico, socio-antropologico¹⁷.

In effetti, la storia di questo tribunale si incrocia con quella dell'Italia napoleonica, con i suoi continui cambi di regime, e la riflette. Dagli ultimi anni di dominazione asburgica, no all'arrivo dei francesi, e l'istituzione della prima Cisalpina. Quindi nel 1799 la breve restaurazione asburgica, quindi la seconda Cisalpina (1800-1802) e la Repubblica italiana (1802). L'Accademia ebraica non vede il Regno d'Italia, terminata come fu un anno prima (1804). Tuttavia si tratta di un osservatorio, e di un soggetto passivo, di mutamenti continui. Si vede bene come dal 1797 le ingerenze francesi, i nuovi sovrani, siano sempre più forti, anche se l'Accademia viene comunque confermata, e non immediatamente abolita. Ma una serie di provvedimenti, come l'istituzione della seconda istanza, del ricorso in cassazione, e la presenza di un commissario esterno, chiaramente limitano l'antica e quasi completa autonomia giurisdizionale. Di notevole interesse le circolari che il Tribunale di prima istanza e appello, creazione asburgica mantenuta dai francesi, con l'abolizione del titolo «Regio», invia con progressiva intensità all'Accademia: che comprendono regole come l'uso della carta bollata (ovvero di una tassazione di Stato), la nuova contabilità del calendario (anno VII anziché 1798), la creazione di una «aula revisoria» o «revisionale», ovvero di un secondo appello interno. In epoca asburgica l'Accademia, e verosimilmente ogni altro foro privilegiato, viene mantenuto molto più libero. In epoca francese le interferenze – anche sollecitate da ebrei insoddisfatti dalle sentenze o dalla presunta «lentezza» dei giudizi dell'Accademia – si moltiplicano. Cresce anche la volontà dell'amministrazione politica di far partecipe il tribunale ebraico delle decisioni politiche prese, l'annessione di territori nel con nante veronese, ad esempio, o i rapporti con l'amministrazione centrale cisalpina, a Milano. A partire dal 1797, ma con una intensificazione progressiva nel secondo e terzo anno della Cisalpina, l'amministrazione centrale «francese» è sempre più presente, comunicando all'Accademia anche decreti di non immediata pertinenza di un

tribunale civile, ad esempio l'abolizione delle cerimonie religiose notturne.

Le regole di Stato si moltiplicano naturalmente con la seconda Cisalpina e la Repubblica italiana. Può darsi che si scoprano documenti riguardo all'attività dell'Accademia durante il Regno d'Italia, ma è difficile in ogni caso che essa sarebbe sopravvissuta ancora a lungo, specialmente dopo l'introduzione dei codici civile e di procedura civile, nel 1810. In ogni caso, questi tredici anni o poco più sono veramente preziosi, data l'abbondanza e buono stato di conservazione dei documenti giuntici, per studiare un momento cruciale nella trasformazione delle istituzioni giuridiche, del sistema normativo, ma anche della mentalità, al declinare dell'Antico regime in Italia.




Fig. 1. Numero cause discusse per anno.




Fig. 2. *Valore delle cause discusse*

Per comprendere meglio la natura dei contenziosi, alleghiamo qui l'elenco delle cause per il 1791, primo anno di attività della magistratura, e del 1804, probabile ma non certo ultimo anno di attività. L'elenco comincia dal numero 1 e segue quello dei fascicoli della serie archivistica (da qui l'inizio del 1804 con il numero 1421).

1791

1. Sinigaglia Salomon Abram Vita vs Monseles Isach e figlio: *Pagamento di Lire 627.15 importo di due pezze di velluto*
2. Zion Samuel vs Cuzzi Levi Servadio: *Pagamento di Lire 1.520 per utile sopra comprato vino*
3. Maroni fratelli vs Consorti: *Divisione comune, ed assegni di Doti*
4. Finzi Angel, e David vs Basilea Aviad, e Ricca: *Inibizione di servirsi di un granaio per abitazione*
5. Forti Mois, Abram vs Jar, Salomon Angel: *Pagamento di lire 411.12 importo di merci*

6. Vivanti Angel Salvador vs Maroni Aviad ed Allegra: *Pagamento di lire 1672.9 per sovvenzione sopra pegni*
7. Provensali Sara vs Norsa Salomon Isach: *Inibizione di servirsi di un intiero Pillastro collocato tra le botteghe rispettive*
8. Norsa Michele vs Forti Israel quondam Leo: *Declinatoria di foro, sopra domanda di lire 918.15*
9. D'Angeli eredi Abram e Raffael vs Coen Mois: *Pagamento di lire 6.000 residuo debito*
10. Cantoni Sara Rachel vs Portaleon Gentiluomo: *Pagamento di lire 994 per mercedi*
11. Compagnia Sciomerim Labokerim vs Jar, Salomon Vita: *Restituzione di casa ritenuta in anticrasi*
12. Bassani Israel e fratelli vs Norsa Mois, e fratello: *Pagamento di lire 400, provvigione di seta*
13. Rubiera Aron Leon vs Norsa Leon quondam Jacob: *Diffidazione per restituzione di Casa Locata*
14. Franchetti Abram Amadio vs fratelli: *Domanda di mantenimento, e convivenza*
15. Gentili e compagni vs Norsa Felice: *Pagamento di lire 1038.4 nolo sacchi*
16. Norsa Allegra Levi vs Iseppe Vita: *Pagamento e separazione di lire 16.100 dote e sovradote*
17. Vitterbi Graziadio e fratello vs Cantoni Salvador Abram: *Pagamento di lire 2320 assegno istromentato*
18. Lazaro Vita Berla vs Clor Anselmo: *Pagamento di lire 711.10 Affitto di Casa*
19. Sullam Sabato Vita e fratelli: *Denunzia di lite per liquidazione dell'eredità Ielio*
20. Loria Israel Iacob vs Loria Leon Samuel e fratelli: *Rimozione di Acquedotto clandestinamente costruito*

21. Cantoni Salvador per Abram vs Norsa Leone: *Pagamento di lire 1875 Credito Giudicato*
22. Detti: *Pagamento di lire 1540 importo utensili*
23. Massarani Leon Vita vs Maroni Abram Vita: *Pagamento di lire 300.10 residuo importo merci*
24. Coen Mois, quondam Salomon vs Norsa Donato Guglielmo: *Pagamento di lire 1170 risultanti da obbligo*
25. Norsa Felice vs Bassani Jacob e fratello: *Pagamento di lire 862.10 affitti di casa*
26. Norsa Felice vs Galico Laudadio e fratello: *Espulsione dalla casa affittatole*
27. Coen Mois, vs Finzi eredi David: *Pagamento di lire 1935 per affitto di casa*
28. Tedeschi Ricca Vedova vs Vitterbi Bonaiuto Zacuto: *Pagamento di lire 348 per mercedi*
29. Padova Gabriele vs Franchetti Samuel Emanuel: *Per escutere i debiti morosi alla Scuola Porto*
30. Franchetti Laudadio e fratelli: *Purgazione di contumacia*
31. Sacerdoti Iovà vs Bassani eredi di David: *Pagamento di lire 11532.10 per dote garantita*
32. Norsa Salvador Lazaro vs Cantoni Simone: *Pagamento di lire 5400 utile frumento e riconversione per lire 7577.176*
33. Coen Mois, quondam Salomon vs Coen Iseppa Vita: *Pagamento di lire 132 venete, debito del Padre*
34. Ariani David Vita vs Coen Mois,: *Pagamento di lire 4436 Importo perle*
35. Susani Abram vs Civita Pace: *Pagamento di lire 275 per porzione Provigione di Matrimonio*
36. Mariani Eredi Lazaro Mois, vs Basilea Iseppa Leon: *Riparazioni da farsi in luoghi di ragione comune*

37. Parigi Bonaiuto e altri Consorti: *Pagamento di spese per riparazione di Fabbriche*

38. Sinigaglia Salomone vs Cantoni Simon e Vita: *Pagamento di lire 540 per mercedi*

1804

1421. D'Angeli Mois, Abram vs Padova Salomon e consorti: *Rinunzia di casa locata*

1422. Sinigaglia Daniele vs Vivanti Salomon Raffael: *Pagamento di lire 750 risultanti da chirografo*

1423. Italia dr. Lazzaro Salomon vs Viggevani Samuel Vita: *Pagamento di lire 330 per livelli decorsi*

1424. Bassani Eredi David vs Coen Salomon vs Vidale: *Convenzione giudiziale per restituzione di casa*

1425. Scuola Grande Tedesca vs Maroni Raffael: *Pagamento di lire 1940 per offerte*

1426. Abram Isach quondam Benedetto vs Maroni Abram Vita: *Pagamento di lire 400 per buona uscita d'affittanza*
1427. Massarani Salomon vs Calma Raffael Vita e Socio: *Pagamento di lire 270 per affitti decorsi*

1428. Appello tribunale: *Perchè, non si ammettano copie in carta bollata diversa da quella voluta dalla legge*

1429. Dalla Volta Salvador vs Italia Israel Graziadio: *Pagamento di lire 6800 contro consegna di Salache*

1430. Norsa Mois, Samuel vs Vivanti Salomon Raffael: *Reintegrazione d'atti in causa d'appello*

1431. Appello tribunale: *Enciclica del gran giudice Ministro della giustizia*

1432. Sinigaglia Salomon vs Finzi Consorti: *Reintegrazione d'atti in causa d'appello*

1433. Appello tribunale: *Insinuazioni di revisione devono essere firmate dai padrocinatori*

1434. Parigi Ester vs Galli Aron: *Convenzione giudiziale tra le parti*

1435. Trabotti Abram Vita vs Maroni Abram Vita: *Pagamento di lire 300 per affitti maturati.*

Nota conclusiva: le confraternite ebraiche citate nelle cause

Si tratta della italianizzazione (ovviamente spesso non corretta) del nome delle principali confraternite ebraiche presenti a Mantova in quegli anni (e alcune esistenti da secoli). In particolare:

1. Sciomerim Labokerim

Shomerim la-bokerim – Guardiani del mattino. Di solito in inglese si rende con «Watchmen of the Morning». «Matutin» è la versione italianizzata che si trova spesso.

2. Iemime Diarek

Il nome è o quanto meno dovrebbe essere «Emime derekh» [I bivi della Strada], confraternita per la pulizia e il controllo delle strade del Ghetto.

3. Mazal Bedulà

Si tratta di «Mazalt Betulah», cioè la «Sorte della Vergine», ovvero di una associazione ebraica che procurava dote a povere ragazze per consentire loro di potersi sposare. Nella pronuncia italiana dell'ebraico la «tav» è spesso letta come «dalet» – ad esempio, «talled» al posto di «tallith». Con lo stesso nome molte associazioni di tal genere si incontrano in vari ghetti del '600-'700 italiano.

4. Bikur Kollim

Biqqur cholim – Visita dei malati (*Aegrotorum visitatio*).

5. Kadascim Labokerim

L'espressione di per sé non ha senso. La denominazione giusta era «hevrot

kadashim la-bokerim» (cioè una cosa come «congregazione per le cose sacre del mattino», espressione che però mi sembra piuttosto intricata). Equivale alla numero 1.

6. Scem tov

(*Shem Tov* – Buon nome)

7. Matan Bedulot

Forma italianizzata di «Mazal Betulot» con «matan» che credo sia errore per «mazal». Vd. numero 3.

¹ Ricordo con grande commozione e sincera riconoscenza la gura, umana e intellettuale, di Vittore Colorni. Egli mi fu sempre vicino nel corso dei miei studi per il conseguimento del Ph.D. in Storia e civiltà presso l'Istituto Universitario Europeo, che avvenne nel febbraio 1994 (advisor, Prof. Stuart J. Woolf; internal co-advisor, Prof. Robert Rowland), dinanzi ad una commissione che comprendeva tre studiosi, spesso in disaccordo tra di loro, ma che purtroppo, come Vittore Colorni, ora non sono più tra noi: Salvatore Rotta e Cesare Mozzarelli. La tesi venne pubblicata in forma di volume nel 1996, con il titolo *La strada dell'uguaglianza. Gli ebrei a Mantova nell'età della Rivoluzione francese*, Roma, Bulzoni (di prossima pubblicazione in inglese, ampiamente rivista). Una parte di questa tesi, che riguardava proprio l'autonomia giurisdizionale ebraica, e che venne rielaborata in un saggio singolo, poi non pubblicato, ottenne, nel 1993, il Premio Giovanni de Vergottini per studi in storia del diritto italiano, conferito dall'Università degli Studi di Bologna. Da allora, il mio interesse per la storia dell'ebraismo nei suoi rapporti con il cristianesimo, ovvero per le relazioni ebraico-cristiane, non è mai cessato, e si è concretizzato in numerose altre pubblicazioni. Senza il magistero superiore e l'umano calore e la comprensione di Vittore Colorni questi studi probabilmente non sarebbero neppure mai iniziati. Per quel che riguarda la stesura del presente contributo, ringrazio per i preziosi consigli il Dr. Piergabriele Mancuso (Boston University), e per l'assistenza nella trascrizione dei repertori la Dott. Elisa Bianco (Università degli Studi dell'Insubria): di generazione in generazione, dunque.

² La questione di quando effettivamente cessi l'attività l'Accademia secondo noi dovrebbe essere riaperta.

³ In altra sede sarà pubblicata la lista completa dei processi, che comprende circa 1450 controversie.

⁴ Non esistono opere monografiche esaustive su questa magistratura «minore» degli ebrei mantovani. «Minore» in quanto organo giudiziario e non legislativo-esecutivo, come le magistrature maggiori studiate da V. Colorni, *Le magistrature maggiori della comunità ebraica di Mantova* (1938), ora in Id., *Judaica Minora*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 257-327. Importante, anche per quel che riguarda il *terminus post quem* del 1790, qui individuato da Colorni come termine per le sue ricerche, in quanto nel 1790 si ha un «profondo rivolgimento che si determina in quest'epoca nelle comunità ebraiche in conseguenza dei nuovi principi banditi dalla Rivoluzione francese», ivi, p. 257. Si vedano tuttavia, assai utili, le due opere: L. Mazzoldi, *L'accademia ebraica mantovana 1791-1804*, in «Bollettino Storico Mantovano», 3, 1958, 11-12, pp. 365-372. Molto documentata anche la tesi di laurea di A. Comini, *Attività dell'Accademia ebraica a Mantova in campo giuridico*, relatore R. Bonini, Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1992-93 (copia consultabile presso la Biblioteca civica di Mantova). La serie archivistica è Archivio di Stato di Mantova, *Accademia ebraica*. Presso l'Archivio della Comunità ebraica di Mantova si trovano decine di documenti interni relativi all'Accademia ebraica, elencati nel *Repertorio*, IX, pp. 32-45.

⁵ Si veda *La strada dell'uguaglianza, passim*. Alle stesse conclusioni, per l'inizio dell'Ottocento, F. Cavarocchi, *La comunità ebraica di Mantova fra prima emancipazione e unità d'Italia*, Firenze, La Giuntina, 2002. Questa posizione di preminenza era già chiara in età absburgica: vd. S. Mori, *Il ducato di Mantova nell'età delle Riforme (1736-1784). Governo, amministrazione, nanze*, Firenze, La Nuova Italia, 1998, *passim*. Fondamentali al riguardo i vari studi di M. Vaini e C.M. Belfanti, citati da questi autori.

⁶ Non mancano gli studi che pongono in relazione, dal punto di vista dell'affinità dei modi di vita, e della relativa concorrenza tra i due gruppi, nobiltà ed ebrei. In particolare, per l'ambiente italiano, si veda G. Cozzi, *Giustizia contaminata. Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento*, Venezia, Marsilio, 1996. Per la Bassa Austria alla fine del Medioevo, si veda ora E. Brugger, *Adel und Juden im mittelalterlichen Niederösterreich: die Beziehungen niederösterreichischer Adelsfamilien zur jüdischen Führungsschicht von den Anfängen bis zur Pulkauer Verfolgung 1338*, Sankt Pölten, Selbstverlag des NÖ Instituts für Landeskunde, 2004. Ottima la prospettiva per la Polonia-Lituania del Settecento di J.M. Rosman, *The Lords' Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth During the Eighteenth Century*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1990.

⁷ Su cui si veda ad esempio J.Ch. Gertz, *Die Gerichtsorganisation Israels im Deuteronomischen Gesetz*,

Goettingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1994.

⁸ Sul complesso di questi temi rimangono fondamentali gli studi di Vittore Colorni, in particolare *Legge ebraica e leggi locali. Ricerche sull'ambito d'applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX*, Milano, Giuffrè, 1945, e Id., *Gli ebrei nel sistema del diritto comune no alla prima emancipazione*, Milano, Giuffrè, 1956. Di entrambi i testi si auspica una riedizione. Si veda anche G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano. Dal periodo napoleonico alla repubblica*, Firenze, La Nuova Italia, 1974, cap. I.

⁹ Interessante il fatto che a tale perito «interno» potessero opporsi le stesse parti, entrambe ebrei, come nel caso di una causa del 1788, su cui vedi l'arringa dell'avvocato (cristiano), Luigi Fiorio (causa Ricca Bella Franchetti vs Lazaro Salomon Franchetti), Archivio della Comunità ebraica di Mantova, 1788, ff. 216-225.

¹⁰ Si veda ad esempio, per un quadro preciso della situazione nel Granducato di Savoia, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino sec. XVII e XVIII*, Torino, Einaudi, 1992. Vd. anche, per una realtà vicina a Mantova, E. Merlo, *Le corporazioni. Conitti e soppressioni. Milano tra Sei e Settecento*, Milano, Angeli, 1996. Per quel che riguarda la soppressione napoleonica delle corporazioni, fenomeno nel quale deve essere inserita l'abolizione delle comunità ebraiche come corpi separati dallo Stato, e relative loro trasformazioni in corpi integrati all'interno dello Stato in forma di associazioni riconosciute, si veda C.A. Naselli, *La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1986. Su quello che è stato della comunità ebraica, divenuta «ente comunitario» riconosciuto dallo Stato, si veda M.F. Maternini Zotta, *L'ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli*, Milano, Giuffrè, 1983, in part. capp. 1-3. Il libro riguarda soprattutto il caso di Trieste, che presenta qualche analogia con Mantova. Ma ancora utilissimo è, per il periodo che ci riguarda, L. Del Pane, *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*, Milano, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1940.

¹¹ Sul complesso delle trasformazioni in atto nel diritto in età napoleonica, e le sue conseguenze per l'Europa dell'Ottocento, vd. R. Ferrante, *Dans l'Ordre établi par le Code civil: la scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano, Giuffrè, 2002, e Id., *Codificazione e cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2006, *passim*.

¹² Ora pubblicato in edizione critica e commentata, a cura di M. Bertolotti, *Ippolito Nievo, Drammi giovanili*, Venezia, Marsilio, 2006.

¹³ Vd. soprattutto N. Rouland, *Anthropologie juridique*, Paris, PUF, 1988; poi riassunta in Id., *L'Anthropologie juridique*, Paris, PUF, 1990.

¹⁴ Per una discussione sul tema, in contesto contemporaneo, vd. U. Mattei, P.G. Monateri, *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, CEDAM, 1997.

¹⁵ Sul tema vd. V. Colorni, G. Laras, I. Fishof, P.F. Fumagalli, L. Mortara Ottolenghi, a cura di, *Ketubbot italiane. Antichi contratti nuziali ebraici*, Milano, Associazione Italiana Amici dell'Università di Gerusalemme, 1984.

¹⁶ Da notare che nel solo 1787 ben 360 cause di questo tribunale civile riguardavano ebrei, contrapposti a cristiani. La maggioranza dei contenziosi. Di questi circa 60 avevano sia come dante causa, sia come reo convenuto, due ebrei. La tabella di tutti i processi in P. Bernardini, *Gli ebrei a Mantova 1779-1814*, tesi di dottorato, IUE, 1994, pp. LXXII-LXXXII. Il superlavoro per questi giudici civili fu uno dei motivi, insieme alle difficoltà del diritto ebraico, di cui dovettero tener conto, e l'incapacità di veri care la buona fede e l'imparzialità del perito, il rabbino, che tale diritto conosceva, per cui si arrivò al ripristino dell'Accademia all'inizio del 1791. Mancano i dati delle cause dal gennaio 1791 (posto che l'Accademia, cosa da accertare, già funzionasse). Nel 1792, vi furono 125 cause discusse. Un segno dunque che il ritorno al tribunale interno aveva anche riportato alla litigiosità costante gli ebrei di Mantova, forse scoraggiati dal portare innanzi ad una corte di

Stato le proprie querimonie, a volte per motivi minimi, ed importi ridicoli.

¹⁷ Vorrei qui ricordare come l'importanza sotto questo profilo di questi documenti mi sia stata sottolineata da Robert Rowland (ICSTE, Lisbona), nel 1994 membro della mia commissione di dottorato presso l'Istituto Universitario Europeo.